

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato della Salute

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale

L'Assessore alla Salute
d'intesa con
l'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale

Emergenza sanitaria da COVID – 19. Procedure per la riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza di durata superiore ai limiti previsti dall'art. 3, L.R. n. 13/2019

- VISTO** l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art. 32;
- VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Interventi d'urgenza"*;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, al 31 gennaio 2021;
- VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri;
- VISTO** l'articolo 3, comma 6-bis, e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- VISTI** i Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), emanati nella stessa materia, a far data dal 23 febbraio 2020 e, da ultimo, il 03 novembre 2020;
- VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con Legge n. 35/2020 ed il

successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con Legge n. 74/2020;

- VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del DPCM del 26 aprile 2020;
- VISTE** le Ordinanze contingibili e urgenti, a partire dalla n. 1 del 25 febbraio 2020 e, da ultimo, la n. 51 del 24 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, tutte recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
- VISTE** le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana sull'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano;
- VISTA** la L.R. 19 luglio 2019, n. 13, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'art. 3, recante "Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico";
- VISTO** il Decreto del Ministro per l'Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 relativo all'adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
- VISTO** il Decreto del Ministro per l'Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia";
- VISTO** il D.P.C.M. 7 settembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'Allegato D "Allegato 21" - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia- Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 versione 28 agosto 2020;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute 24 settembre 2020, n. 30847 "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2";
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute 29 settembre 2020, n. 31400 "Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico";
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020, n. 32850 "COVID-19: Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena";
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione n. 1896 del 19 ottobre 2020, recante chiarimenti in ordine al "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Adempimenti dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche";
- VISTA** la Circolare esplicativa dell'Assessorato regionale della Salute – Dipartimento

Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio, prot. 33108 del 24 settembre 2020 "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*";

- VISTA** la Circolare esplicativa dell'Assessorato regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico prot. 33287 del 25 settembre 2020, recante "*Disposizioni in materia di screening - utilizzo dei tamponi rapidi su card per la rilevazione qualitativa di antigeni specifici per SARS-CoV-2 da prelievo rino-faringeo - indicazioni operative*";
- VISTA** la nota a firma congiunta degli Assessori regionali alla Salute e all'Istruzione e alla Formazione Professionale, prot. 44400 del 19 ottobre 2020, concernente "*Esecuzione dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 44 del 16 ottobre 2020, in relazione alla istituzione delle USCAS (Unità Speciali di Continuità Assistenziale Scolastica)*";
- DATO ATTO** che sono pervenute segnalazioni in materia di certificazione finalizzata alla riammissione scolastica degli alunni 0-6 anni e degli studenti di età superiore, rispettivamente dopo 3 e 10 giorni di assenza dalla scuola;
- VISTO** l'"*Accordo per l'esecuzione dei test rapidi di accertamento del Covid da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri*", ratificato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 ottobre 2020;
- SENTITE** le rappresentanze delle OO.SS. dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) regionali.

DECRETA

Art. 1

Sono confermate le previsioni di cui al punto 4 e al punto 5 della Circolare esplicativa dell'Assessorato regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico prot. 33108 del 24 settembre 2020 "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*".

Art. 2

1. La riammissione a scuola degli alunni in caso di sospetto COVID-19 è subordinata all'attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del PLS o del MMG, da rilasciarsi una volta acquisita l'informazione della negatività del tampone.
2. Fatte salve le circostanze che prevedono l'obbligatorietà del tampone per soggetti in isolamento fiduciario o perché diagnosticati affetti da COVID-19, le assenze individuali per altre cause sanitarie, anche con uno o più sintomi potenzialmente riconducibili a COVID-19, secondo le Linee Guida dell'ISS, devono essere giustificate con certificato del PLS/MMG, se superiori ai 3 giorni, per gli alunni 0-6 anni e, se superiori ai 10 giorni, per gli studenti di età superiore. Ai fini del relativo conteggio sono escluse le giornate festive, salvo che l'assenza non prosegua nel primo giorno utile di lezione.

Art. 3

1. La certificazione di cui all'articolo 2 è redatta sulla base della complessiva valutazione clinica, dell'attestazione dell'andamento sintomatologico da parte dei genitori (o soggetti esercenti la potestà genitoriale) ed eventualmente, ove ritenuto necessario, sulla base dei predetti criteri, a seguito dell'esecuzione del tampone rapido su *card* da prelievo rino-faringeo. Il test è eseguito direttamente dal PLS/MMG, secondo quanto previsto dall' Accordo per l'esecuzione dei test rapidi di accertamento del COVID-19 da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri, ratificato in sede di Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 30 ottobre 2020 e non comporta oneri a carico dell'assistito.

2. Ai fini della certificazione di cui al precedente comma, è predisposta apposita modulistica che, allegata al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 4

Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della Legge Regionale n. 5/2011, sul sito *web* istituzionale dell'Assessorato regionale della Salute e sul sito *web* istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale <www.regione.sicilia.it>.

Palermo, 11.11.2020

L'Assessore
Avv. Ruggero Rizzo



L'Assessore
On. Prof. Roberto Lagalla

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Roberto Lagalla.